COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 10.3.2006 COM(2006) 110 definitivo 2003/0218 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

IT IT

RELAZIONE

1. Introduzione

A seguito del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, che confermava la necessità di "(...) un approccio coerente a livello dell'UE per quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, il che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione (VIS e SIS II)", il 24 settembre 2003 la Commissione ha presentato due proposte che modificano rispettivamente il modello uniforme per i visti e il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Con queste proposte la Commissione si è prefissa un duplice obiettivo:

- anticipare dal 2007 al 2005 il termine per l'introduzione della fotografia, e nel contempo
- chiedere agli Stati membri di procedere in maniera armonizzata all'introduzione di due identificatori biometrici obbligatori, l'immagine del volto e le impronte digitali, nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, in modo da garantire l'interoperabilità.

Nella scelta degli identificatori biometrici più adeguati si è tenuto conto dei risultati dei lavori dell'ICAO (Organizzazione internazionale per l'aviazione civile), cui si deve lo sviluppo delle prime norme internazionali in materia, e dello studio di fattibilità sul sistema di informazione sui visti (VIS).

Gli identificatori biometrici e l'approccio proposto dalla Commissione hanno riscosso un ampio consenso e il Consiglio GAI è giunto, il 27 novembre 2003, all'accordo politico auspicato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 ottobre 2003. Le proposte però non sono state adottate poiché mancava ancora il parere del Parlamento europeo. Per dimostrare l'accordo politico raggiunto, il Consiglio ha adottato delle conclusioni in cui affronta anche la necessità di presentare una seconda proposta che modifichi le istruzioni consolari comuni per introdurre l'obbligo di registrare le impronte digitali e per precisare le eventuali eccezioni, e in cui invita la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, a avviare i lavori sulle specifiche tecniche necessarie per l'inserimento della biometria in entrambi i documenti per un'applicazione pratica possibile del regolamento.

Il comitato tecnico ha riferito a lavori conclusi che è tecnicamente impossibile, allo stadio attuale, inserire elementi biometrici nel visto autoadesivo e nella versione autoadesiva del permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, come vorrebbe il progetto di regolamento (problemi di durabilità del microprocessore e rischi di interferenze fra chip diversi in un unico passaporto).

Con queste premesse il Consiglio ha invitato la Commissione, il 24 febbraio 2005, "a modificare la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, al fine di tenere conto del consenso delineatosi in sede di Consiglio sull'inserimento di elementi biometrici nei permessi di soggiorno sotto forma di tessera separata entro un termine di 24 mesi nonché di tenere conto del fatto che il Consiglio ha

auspicato la cessazione del rilascio di permessi di soggiorno sotto forma di vignetta autoadesiva".

In quel contesto, la delegazione estone ha presentato al Consiglio la seguente dichiarazione:

"La Commissione dovrebbe prendere le misure necessarie affinché sia tenuto conto degli attuali sviluppi nazionali in relazione all'autenticazione, alla certificazione, alla firma digitale e ai servizi di *e*-government per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro."

Nell'elaborare la proposta modificata di regolamento si è posto il problema di come tenere conto delle preoccupazioni estoni. Il ricorso a nuove tecnologie come l'*e*-government, la firma digitale, ecc. e l'auspicio dell'Estonia che i suoi cittadini e i cittadini di paesi terzi abbiano pari opportunità di accesso ai servizi telematici tramite la carta di identità e i permessi di soggiorno andrebbero sostenuti in linea di principio, se non sussistono ostacoli di rilievo. Per questo è stato inserito nell'allegato un "nuovo punto 16", che permette agli Stati membri di incorporare nel permesso di soggiorno un microprocessore *contact*, utilizzabile per gli scopi evocati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Gli Stati membri saranno liberi di decidere se inserire questo microprocessore, che non dovrebbe compromettere l'uniformità del modello di permesso di soggiorno visto che il regolamento (CE) n. 1030/2002 già prevede la possibilità che siano rilasciati diversi tipi di carte (costituite integralmente di materiale plastico, o dotate di un'anima cartacea nei formati ID1 e ID2). Il microprocessore sarà inserito in un apposito spazio precisato dalla proposta modificata di regolamento. Il modello uniforme è adattato di conseguenza.

Il nuovo progetto di modifica introduce pertanto un nuovo modello uniforme di permesso di soggiorno comprendente un campo per l'eventuale inserimento del microprocessore *contact*; vi si fa riferimento nell'allegato (punto 16).

La proposta si conforma altresì al regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, relativamente alle modifiche adottate su richiesta del gruppo ex articolo 29. In particolare, è stato chiaramente stabilito che i dati memorizzati nel microprocessore possono essere usati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare.

Nella riunione del CSIFA del 21 e 22 giugno 2005 a Lussemburgo è stato deciso che per il momento non si adotteranno soluzioni per l'inserimento di identificatori biometrici nel visto autoadesivo o in una smart card separata. Gli identificatori biometrici saranno memorizzati soltanto nel sistema di informazione sui visti (VIS).

Poiché molti Stati membri stanno provvedendo a anticipare l'inserimento della fotografia nel visto autoadesivo entro la fine del 2005, vengono meno entrambe le finalità della proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

La proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti è pertanto ritirata.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il potere d'iniziativa in vista dell'adozione di misure volte all'armonizzazione della politica in materia di immigrazione.
- (2) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri.
- (3) L'inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l'utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro una sua utilizzazione fraudolenta. Occorre tener conto delle specifiche tecniche definite nel documento n. 9303 dell'ICAO relativo ai visti a lettura ottica.
- (4) Il ricorso a nuove tecnologie come l'e-government e la firma digitale per l'accesso ai servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati membri la possibilità di usare a tal fine un ulteriore supporto di memorizzazione, da inserire nei permessi di soggiorno.

_

GU C [...] del [...], pag. [...].
GU C [...] del [...], pag. [...].

- (5) (4)-Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche tecniche che **possono rimanere** rimarranno-segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Occorre conferire il potere di adozione delle specifiche complementari alla Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti³.
- (6) (5) Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.
- (7) (6) In applicazione del principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale costituito dall'introduzione di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuano la convenzione di Schengen. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- (8) (7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è **pertanto** da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento **mira a sviluppare** sviluppa-l'acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (9) (8) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen nei settori di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo⁵2.
- (10) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis

GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(11)(9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 1, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- "Il permesso di soggiorno è rilasciato unicamente come documento separato nel formato ID1 o ID2."
- (2) (1) All'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):
- "d) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione <u>degli elementi biometrici</u> delle informazioni biometriche e alla loro <u>protezione</u> <u>sicurezza</u>, <u>compresa la prevenzione</u> <u>dell'accesso non autorizzato</u>;
- e) specifiche di qualità delle <u>e norme comuni relative all'immagine del volto e alle</u> immagini delle impronte digitali".
- 3) All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le specifiche di cui all'articolo 2 sono segrete e non pubblicabili. Nel qual caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organi designati per la stampa dagli Stati membri, e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione."
- (4) (2) All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Il <u>supporto di memorizzazione dei</u> <u>modello uniforme per i</u> permessi di soggiorno <u>di cui</u> <u>all'articolo 4 bis</u> non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento e <u>o</u> nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio <u>dallo Stato di rilascio conformemente alle norme di diritto interno. È data facoltà agli Stati membri di inserire nel permesso di soggiorno un <u>ulteriore microprocessore contact di cui punto 16 dell'allegato al presente regolamento</u>, per servizi telematici come l'e-government e l'e-business".</u>
- Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:
- a) l'autenticità del documento;
- b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge prevede che sia necessario il permesso di soggiorno."

(5) (3) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno contiene comprende un supporto di memorizzazione contenente l'immagine del volto, che funge da identificatore biometrico interoperativo, nonché le immagini di due impronte digitali del titolare. Le immagini delle impronte digitali sono immagini delle dita piatte. Gli Stati membri aggiungono anche le impronte digitali, in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati."

Le informazioni biometriche sono memorizzate su un supporto altamente protetto e dotato di sufficiente capacità".

(6) (4) Il testo dell' All'articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'inserimento della fotografia di cui al punto 14 dell'allegato è attuato entro il <u>30 agosto</u> <u>2006</u> <u>14 agosto 2005</u>. La memorizzazione dell'immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni, e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall'adozione delle relative specifiche tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e e)".

Per un periodo transitorio di due anni dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al terzo comma dell'articolo 9, il permesso di soggiorno può essere ancora rilasciato sotto forma di autoadesivo."

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il <u>ventesimo</u> giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il Presidente

ALLEGATO


L'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è così modificato:


- (1) La lettera a) è così modificata:
- (1) Il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"a) Descrizione

Il permesso di soggiorno sarà rilasciato come documento separato nel formato ID1 o ID2. Sarà conforme alle specifiche tecniche stabilite nei documenti ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Il permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo può essere rilasciato soltanto per due anni dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al terzo comma dell'articolo 9. Esso contiene le seguenti sezioni:"

- (2) È aggiunto il nuovo punto 16 seguente:
- "16. È data facoltà agli Stati membri di inserire nel permesso di soggiorno un microprocessore *contact* separato, conforme alla normativa ISO e destinato a usi nazionali, che non deve in nessun modo interferire con il microprocessore RF."
- (3) È inserito il seguente modello:





(4) Il riferimento "Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo" e il rispettivo modello sono soppressi con effetto dalla data di cui all'articolo 9 del regolamento.